



Unione dei Comuni lombarda
Almè e Villa d'Almè
Provincia di Bergamo

Servizio Tecnico
035.63.70.44
tecnico@unionealmevilladalme.it

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 2 – DEL 29/04/2026

Sede legale

presso Comune di Villa d'Almè

📍 Via S. Locatelli Milesi 16
24018 Villa d'Almè (Bg)
☎ 0356321111

Sede amministrativa

presso Comune di Almè

📍 Via G. Marconi 12
24011 Almè (Bg)
☎ 035637044



info@unionealmevilladalme.it
unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it
www.unionealmevilladalme.it
Cod. Fisc. 95133730168 e Part. IVA 03216170161

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	5
Articolo 2 – FORMA DI GESTIONE.....	5
Articolo 3 – PRINCIPI GENERALI.....	5
Articolo 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	6
Articolo 5 – FINALITÀ E OBIETTIVI	6
Articolo 6 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	7
Articolo 7 – DEFINIZIONI.....	7
Articolo 8 – RIFIUTI CIMITERIALI.....	10
Articolo 9 – RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
Articolo 10 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL’UNIONE.....	12
Articolo 11 – ORDINANZE CONTINGIBILI E PROVVEDIMENTI	12
Articolo 12 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO	12
Articolo 13 – VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.....	13
Articolo 14 – INFORMAZIONE.....	14
Articolo 15 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO)	14
TITOLO II – NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	16
Articolo 16 – EVENTUALI FORME DI GESTIONE SOVRACOMUNALE	16
Articolo 17 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI.....	16
Articolo 18 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI	16
Articolo 19 – DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	18
Articolo 20 – NORME SPECIFICHE PER L’ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MATERIALI AMMESSI E NON AMMESSI NELLE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO	19
Articolo 21 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	19
Articolo 22 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.....	19
Articolo 23 – TRASPORTO, PRIMA PESATURA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	20
Articolo 24 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI MATERIALI O PRODOTTI NUOVI O PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE	20
TITOLO III – RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI.....	21
Articolo 25 – IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO OMOGENEO REGIONALE	21

Articolo 26 – RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA	21
Articolo 27 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA E CARTONE	21
Articolo 28 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E IN METALLO	21
Articolo 29 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	22
Articolo 30 – RACCOLTA PORTA A PORTA PANNOLINI E PRESIDI TESSILI SANITARI	22
Articolo 31 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO	22
Articolo 32 – ALTRE RACCOLTE.....	23
TITOLO IV – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	24
Articolo 33 – AUTOCOMPOSTAGGIO	24
Articolo 34 – RECUPERO DI ALIMENTI DALLE MENSE COMUNALI E ATTIVITA’ ALIMENTARI AI FINI DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.....	25
Articolo 35 – CENTRO DEL RIUSO	25
Articolo 36 – SAGRE, FESTE, MANIFESTAZIONI	26
TITOLO V – NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	27
Articolo 37 – SPAZZAMENTO: REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FREQUENZE DI INTERVENTO.....	27
Articolo 38 – CESTINI PORTARIFIUTI.....	27
Articolo 39 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	27
Articolo 40 – PULIZIA DEI MERCATI E DEI POSTI DI VENDITA AMBULANTE ALL’APERTO	28
Articolo 41 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O NEGOZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE	28
Articolo 42 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.....	29
Articolo 43 – CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO	29
Articolo 44 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI	29
Articolo 45 – PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI	30
Articolo 46 – RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO	30
Articolo 47 – ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI “ISPETTORE ECOLOGICO”	30
Articolo 48 – OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI	32
Articolo 49 – DIVIETI.....	33
Articolo 50 – SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO	33
TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI	34
Articolo 51 – PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO	34
Articolo 52 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	34
Articolo 53 – REGIME SANZIONATORIO	34
Articolo 54 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	35
Articolo 55 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	36

ALLEGATO 1 – PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE, FARMACI E ABITI USATI SUI TERRITORI COMUNALI	37
ALLEGATO 2 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: CARATTERISTICHE, MODALITÀ DI GESTIONE E ACCESSO	38
ALLEGATO 3 – SCHEDE RACCOLTE PORTA A PORTA: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI	39
ALLEGATO 4 – GIORNI E FREQUENZE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA	42

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato anche Testo Unico Ambientale, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la D.g.r. n. X/1990 del 20/06/2014 e da ultimo aggiornato con la D.g.r. n. 6408 del 23 maggio 2022 nel seguito denominato PRGR, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per l'avvio al recupero o allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite ed il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, prevedendo forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, all'interno dei territori comunali di Almè e Villa d'Almè.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore, dai Regolamenti Comunali per la gestione dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, dai Regolamenti Comunali per i Centri del Riuso, dalle Carte Comunali della Qualità del Servizio oltre che dalle disposizioni previste nei Regolamenti Comunali per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, per quanto applicabili.

Articolo 2 – FORMA DI GESTIONE

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Articolo 3 – PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

- c. secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Articolo 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina:
- a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato;
 - b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani; al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
 - c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
 - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio primario/secondario in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e. la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche alla luce del D.Lgs. 116/2020 che ha eliminato l'istituto dell'assimilabilità ed ha suddiviso i rifiuti prodotti dalle suddette utenze in *"urbani per legge"* e *"speciali"*;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - g. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su entrambi i territori comunali;
 - h. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico;
 - i. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
2. Ai sensi del presente Regolamento quando viene utilizzato il termine "Unione" si intende l'Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè.

Articolo 5 – FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il miglioramento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2027 (83,3% di Raccolta Differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale e il massimo allineamento possibile al Modello Omogeneo di Gestione definito nel PRGR) rendono utile l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per un rilevante numero di frazioni differenziate, tra cui la frazione umida dei rifiuti e il rifiuto urbano residuo.
2. In Regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.

3. L'Unione, in sinergia con il soggetto gestore del servizio di igiene urbana, promuove e attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata, anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia e alla prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Articolo 6 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati:
 - a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/06;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o e sulle rive dei corpi idrici;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dalla disciplina inerente le "*terre e rocce da scavo*";
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

Articolo 7 – DEFINIZIONI

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, che qui si intendono tutte integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti, nella versione attualmente vigente (in caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate):
 - a. **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal rispettivo Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.
 - b. **Centro di Raccolta Mobile (CdRM)**: automezzo appositamente attrezzato (Ecovan) per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
 - c. **Centro del riutilizzo (o del riuso)**: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo"; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del gestore del centro stesso; nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
 - d. **Composter**: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza.
 - e. **Conferimento (Modalità di)**: le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
 - f. **Cernita preliminare**: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a prenotazione.
 - g. **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
 - h. **Eco-Calendario**: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;

- le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
- i. **Ecofeste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti e, in secondo luogo, la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
- j. **Rifiuto urbano residuo:** rifiuto a bassa putrescenza e a basso tenore di umidità, risultante dall'attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.
- k. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere avviata al compostaggio e/o a un trattamento anaerobico.
- l. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- m. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
 - Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
 - Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- n. **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- o. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.
- p. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (a esempio: lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- q. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.
- r. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
- s. **Utenti del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano e assimilato; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti a uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati a usi diversi dalle utenze domestiche).
- t. **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
- u. **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:
- a. **Rifiuto urbano residuo:** rifiuti di cui all'art. 7, lett. J) del presente regolamento;
 - b. **Frazione umida:** rifiuti di cui all'art. 7, lett. k) del presente regolamento.
 - c. **Rifiuti Ingombranti:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.
 - d. **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):** i rifiuti individuati ai sensi della lettera e) art. 4 del D.Lgs. 49/2014; tra gli altri sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici e asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli, piccoli elettrodomestici e utensili.
 - e. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, a esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
 - f. **Rifiuti cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati.
 - g. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur prodotti da utenze domestiche, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra i rifiuti urbani pericolosi i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".
 - h. **Frazione differenziata - carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni e imballi di cartone, imballi in tetrapak.
 - i. **Frazione differenziata - imballaggi in vetro e in metallo:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, scatole e tappi di bottiglie in metallo.
 - j. **Frazione differenziata - imballaggi in plastica:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
 - k. **Frazione differenziata - pannolini e pannolini:** è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto.
 - l. **Altri rifiuti:** altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sotto-frazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.
3. Oltre ai rifiuti di cui al comma precedente, ai sensi del presente Regolamento debbono intendersi come Rifiuti Urbani Esterni i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette a uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Articolo 8 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono *ex lege* rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
- a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera *a.* del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone funebri;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse;
- Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere conferiti in maniera differenziata negli appositi contenitori dedicati sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera *b.* del comma 1, sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno o all'esterno del cimitero, laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (es. zinco, piombo).

8. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Articolo 9 – RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il D.Lgs. 116/2020, che ha recepito le Direttive europee sui rifiuti UE 2018/85 e sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio 2018/852, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006, in particolare agli artt. 183 e 184.

È stata, in sostanza, cancellata l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani: i rifiuti o sono urbani o sono speciali (non esistono più i rifiuti speciali assimilabili ad urbani).

2. Il decreto stabilisce un elenco dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che rientrano tra i rifiuti urbani, in quanto simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (Allegato *L-quater* del "*Testo Unico Ambiente*") e un elenco delle utenze non domestiche che possono produrre detti rifiuti (Allegato *L-quinqies* del "*Testo Unico Ambiente*").

Tutti gli altri rifiuti prodotti da utenze non domestiche sono considerati speciali.

3. Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 198, comma 2-*bis*, così come modificato dal D.Lgs. 116/20, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con le modalità previste dal vigente Regolamento TARI, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

4. Rifiuti sanitari - I rifiuti sanitari prodotti da strutture sanitarie (ospedali, case di cura e di riposo, ...) sono considerati "*urbani*" se rientrano tra quelli elencati nell'Allegato L-*quater* del D.Lgs. 116/2020; se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lettera *b.ter* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, sono rifiuti "*speciali*".

Articolo 10 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'UNIONE

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. L'Unione, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio individuata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. L'Unione nomina il Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.
5. L'Unione adotta misure di sorveglianza volte all'individuazione di comportamento illecito o comunque non consentito, ed irroga l'eventuale sanzione ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 11 – ORDINANZE CONTINGIBILI E PROVVEDIMENTI

1. A ciascun Comune competono le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - c. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private, aperte e/o recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico; nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - d. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Servizio di Polizia Locale.

Articolo 12 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Sono di competenza del Gestore del servizio le seguenti attività:

- a. servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal contratto di servizio;
 - b. gestione e controllo dei Centri di Raccolta comunali, nel rispetto della normativa applicabile;
 - c. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali l'Unione ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti;
 - d. servizio di raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - e. servizio di prelievo, trasporto a trattamento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali, se pattuito tra l'Unione e il Gestore del servizio;
 - f. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità; laddove richiesto dall'Unione, gli operatori addetti al servizio di raccolta porta a porta non effettueranno lo svuotamento/la raccolta dei contenitori/sacchi contenenti rifiuti conferiti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, come meglio precisato agli artt. 50 e 51;
 - g. informazione dell'utenza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con l'Unione;
 - h. gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Il Gestore del servizio assicura, per quanto di propria competenza, che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla normativa vigente.
 3. Le modalità di raccolta e articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra l'Unione e il Gestore del servizio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dall'Unione.
 4. Il Gestore del servizio, prima dell'inizio dell'attività, nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo all'Unione.
 5. Il Gestore del servizio, se pattuito tra l'Unione ed il Gestore, provvede alla redazione e stampa dell'Eco-Calendario annuale indicante tutte le informazioni (eventualmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.
 6. Al Gestore del servizio è fatto obbligo di comunicare all'Unione, con frequenza almeno trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 7. Il Gestore del servizio è tenuto a supportare, in caso di richiesta, le Amministrazioni Comunali nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani e Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
 8. Il Gestore del servizio, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, di quelle che maggiormente determinano la resa quantitativa e qualitativa della raccolta differenziata.

Articolo 13 – VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Unione ed i rispettivi Comuni possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le stesse possono:
 - promuovere iniziative;
 - partecipare a iniziative organizzate dall'Unione o dai rispettivi Comuni o dal gestore del servizio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 procedere all'attivazione sui territori comunali di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia previsto il possesso delle iscrizioni di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali fatti salvi gli esoneri previsti dal comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 14 – INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, l'Unione in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate, a:
 - a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda i temi inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata;
 - c. istituire un servizio informativo e di supporto all'utenza;
 - d. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. L'Unione potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

Articolo 15 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO)

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani sono tenuti al loro conferimento al circuito di raccolta secondo le modalità e le tempistiche previste dall'Unione nel presente Regolamento.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, siano essi non pericolosi o pericolosi, o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e a mantenere separati i relativi flussi dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e trattamento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, nel pieno rispetto della vigente normativa.
3. Per motivi di sicurezza, di ordine e decoro urbano, i contenitori e i sacchi dedicati al servizio porta a porta devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 20.00 ed entro le ore 6.00 del giorno del ritiro e fino a raccolta/svuotamento avvenuti. È fatto obbligo all'utente di ritirare tempestivamente i contenitori svuotati dal servizio di raccolta. Analogamente, devono essere ritirati tempestivamente i contenitori e i sacchi non svuotati/ritirati dal servizio di raccolta in quanto contenenti rifiuti non conformi alle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.
4. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso

in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee e comunque su qualsiasi area non già destinata allo scopo.

5. È vietato conferire rifiuti di qualsiasi natura al circuito di gestione comunale a:
 - persone fisiche non aventi residenza o domicilio rispettivamente nel Comune di Almè e Villa d'Almè, ad eccezione dei titolari/detentori di beni immobili iscritti alla TARI;
 - persone giuridiche non titolari/detentori di beni immobili iscritti alla TARI.Tale divieto non si applica ai rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio comunale di Almè e Villa d'Almè da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali e che vengano conferiti nei cestini gettacarte stradali.
6. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarte stradali per usi impropri e, in particolare, per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sui territori comunali.
7. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito a uso pubblico con piccoli rifiuti (a titolo puramente esemplificativo: imballaggi, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
8. È vietato per chiunque effettuare qualsiasi forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al circuito di gestione comunale (servizi porta a porta, Centro di Raccolta Comunale, contenitori stradali, cestini gettacarte stradali). Tale divieto non si applica esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente autorizzati dall'Unione.
9. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere dismesse e chiuse a cura dei proprietari.
10. È vietata ogni forma di combustione di qualsiasi tipo di rifiuto sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi (comunque non classificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente), devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
11. Ogni utente è sempre tenuto ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.
12. In caso di inadempienza al divieto di cui al comma 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO II – NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 16 – EVENTUALI FORME DI GESTIONE SOVRACOMUNALE

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali, previo accordo con l'Unione ed i rispettivi Comuni nelle forme ritenute più convenienti.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, il Gestore del servizio dovrà obbligatoriamente mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire correttamente i pesi ai diversi Comuni serviti contestualmente.
3. Il Gestore del servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, non può mescolare i rifiuti urbani raccolti sul territorio comunale di Almè e di Villa d'Almè tra loro e con quelli raccolti in altro Comune.

Articolo 17 – PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI

1. Sui territori del Comune di Almè e di Villa d'Almè è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune di Almè ed il Comune di Villa d'Almè stabiliscono di adottare il sistema Domiciliare Integrato con tariffazione puntuale per la sola frazione del Rifiuto Urbano Residuo, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal PRGR vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il rispettivo territorio comunale che viene ricompreso in un'unica zona di raccolta comprensiva di tutte le strade comunali e delle eventuali nuove aree da denominare.
4. La raccolta negli spazi privati potrà avvenire solo su conforme parere del Gestore e previa autorizzazione da parte del privato.
5. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standards previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio Tecnico dell'Unione e/o dal Gestore del servizio.
6. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, i bidoni carrellati e non, i mastelli a rendere, i sacchi a perdere, i cassoni scarrabili, i roll, le cassapallet, le cisternette e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione destinati al circuito di gestione comunale.

Articolo 18 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. I contenitori sono:
 - a. pubblici, se collocati dal Gestore del servizio su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. assegnati all'utenza (in forma singola o collettiva), collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - a rendere;

- a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dall'Unione (in occasione di prima fornitura a tutte le utenze o in occasione di presentazione di denuncia di attivazione alla singola utenza) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori pubblici, se collocati dal Gestore del servizio, è in carico allo stesso. La manutenzione ordinaria (quali, a esempio, il lavaggio e la pulizia), dei contenitori a rendere assegnati agli utenti, è in capo a questi ultimi.
4. Gli eventuali contenitori a perdere (tipo sacchi) possono essere resi disponibili all'utenza annualmente, come da apposita comunicazione effettuata dall'Unione. L'Unione può altresì disporre che determinati contenitori a perdere destinati alla raccolta/conferimento di specifiche frazioni di rifiuto (es. frazione umida) vengano procurati direttamente dalle utenze.
5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, ai sensi del presente Regolamento, per ogni specifica tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
Nel caso in cui i contenitori pubblici vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, l'Unione o il Gestore del servizio (se previsto dal contratto) provvederà al loro ripristino o alla loro sostituzione.
6. Nel caso di rottura e/o deterioramento dei contenitori a rendere assegnati all'utenza, essi verranno sostituiti a cura dell'Unione o del Gestore del servizio in caso di accertata responsabilità e/o se previsto dal contratto, con le modalità previste dal vigente Regolamento e dalla Carta della qualità del servizio di igiene dei rifiuti solidi urbani comunale.
7. Tutti i contenitori di cui al presente articolo devono essere mantenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
8. In caso di furto dei contenitori assegnati, la richiesta di reintegro della fornitura va presentata a cura dell'utente all'Ufficio Tecnico dell'Unione e deve essere accompagnata da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
9. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore del servizio, previo parere del Servizio di Polizia Locale laddove si debbano posizionare sulle aree di pubblico passaggio.
10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti a evitare l'insorgere di criticità e interferenze con le utenze limitrofe.
11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa espressa autorizzazione da parte dell'Unione previo sopralluogo con il Gestore del servizio.
12. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale, dovranno essere previsti adeguati spazi atti a ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali e alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

13. Tutti i contenitori a rendere assegnati all'Utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati all'Unione vuoti e puliti, anche conformemente alle disposizioni in merito previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI. Per i contenitori con volumetria unitaria superiore ai 100 litri l'utente può chiedere il servizio di ritiro al Gestore del servizio.

Articolo 19 – DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
 - b. Per la raccolta della frazione umida devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
 - c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurne al minimo l'ingombro.
 - d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, laddove attivato; in tal caso, il conferimento è effettuato con le modalità e nelle posizioni indicate dal Gestore del servizio e comunque sulla pubblica via.
 - e. Il conferimento di ogni frazione differenziata al servizio di raccolta porta a porta dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'utenza; il conferimento deve avvenire in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; in particolare, viene fatto divieto di conferire aghi, lamette e rasoi privi dell'apposito involucro protettivo.
 - f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale potrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale.
 - g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla Cittadinanza dovrà essere effettuata entro le ore 15:00 del giorno di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
 - h. Eventuali contenitori a rendere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19:00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
 - i. È fatto divieto di conferire rifiuti al servizio di raccolta porta a porta in orario differente da quello stabilito.
 - j. Il Gestore del servizio dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
 - k. Al termine della vuotatura, gli operatori addetti alla raccolta devono collocare i contenitori a rendere, con la cura necessaria a evitarne il danneggiamento, nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o posizionati in ordine sparso sui marciapiedi.
 - l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori pubblici sono tenuti a:
 - consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - collaborare con l'Unione alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
 - comunicare all'Unione ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

- m. I rifiuti pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale e al servizio Centro di Raccolta Mobile (Ecovan) dalle sole utenze domestiche; per il conferimento di pile e farmaci potranno essere utilizzati anche gli specifici contenitori pubblici dislocati nei punti elencati all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento;
 - n. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale o presso il Centro di raccolta mobile (Ecovan).
 - o. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare sfalci e potature, legno, inerti, rottami metallici, vetro, toner, vernici, accumulatori, etc. nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta Comunale.
- 2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati al Titolo 3.
 - 3. Ogni contenitore assegnato all'utenza potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati relativi all'utenza assegnataria, al tipo di rifiuto contenuto ed alla volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali. Ai sensi del D.M. 20.04.2017, almeno i contenitori per la raccolta del rifiuto urbano residuo sono dotati di sistema di identificazione.
 - 4. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del/i conduttore/i solo se le aree stesse garantiscono mezzi adibiti al servizio di raccolta la possibilità di manovra e di accesso senza uso di chiavi/telecomandi.

Articolo 20 – NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MATERIALI AMMESSI E NON AMMESSI NELLE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO

- 1. Nell'ALLEGATO 3 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolto in modo differenziato con il servizio porta a porta e per il rifiuto urbano residuo sono dettagliate le tipologie di materiale ammesse e non ammesse e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
- 2. Gli utenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dal suddetto allegato.

Articolo 21 – NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- 1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico effettuata dagli operatori/volontari comunali devono essere raccolti e conferiti presso il rispettivo Centro di Raccolta Comunale; i rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico effettuata tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti direttamente presso i centri di trattamento autorizzati.
- 2. Laddove si verifichi il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al Centro di Raccolta Comunale, il Gestore del servizio dovrà porre particolare attenzione affinché i rifiuti vegetali siano trasportati agli idonei impianti di recupero con opportuna cadenza, tale da non impattare negativamente sulla capacità di ricezione del Centro di Raccolta stesso.

Articolo 22 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Centro di Raccolta Comunale, realizzato ed autorizzato secondo le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., è costituito da un'area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Per tutto quanto riguarda i centri di raccolta comunali, orari di apertura, accesso e relativa modalità, soggetti autorizzati (utenti), tipologia di rifiuti conferibili, obblighi e divieti, competenze del soggetto gestore, manutenzione ordinaria e straordinaria modalità, raccolta presso i centri del riuso, ordinanze contingibili e urgenti, ecc. si invita a prendere visione dei rispettivi regolamenti approvati da ciascun Comune.

Articolo 23 – TRASPORTO, PRIMA PESATURA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

1. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto deve essere iscritto alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), in classe dimensionale adeguata al bacino d'utenza complessivamente servito.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autocarri, iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed abilitati per i C.E.R. effettivamente oggetto del servizio di trasporto, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e delle altre condizioni contrattualmente definite con l'Unione.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani devono altresì conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Unione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti a impianti autorizzati, a cura del Gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:
 - a. tutte le frazioni valorizzabili, a idonei impianti di recupero di materia, tra i quali si annoverano anche quelli gestiti dai concessionari dei Consorzi di filiera, dai Sistemi Collettivi e degli altri Consorzi nazionali obbligatori;
 - b. il rifiuto urbano residuo, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di provenienza cimiteriale, gli altri rifiuti non avviabili a recupero di materia, agli impianti di recupero energetico o smaltimento individuati ai sensi della vigente pianificazione regionale e provinciale.

Articolo 24 – ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI MATERIALI O PRODOTTI NUOVI O PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento a obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti.

TITOLO III – RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Articolo 25 – IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO OMOGENEO REGIONALE

1. Le raccolte delle principali frazioni dei rifiuti urbani sono effettuate con modalità congruenti al Modello Omogeneo del vigente PRGR.
2. Gli articoli del Titolo presente indicano le modalità operative individuate per ciascuna frazione di rifiuto.

Articolo 26 – RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di provenienza alimentare.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, come specificato all'ALLEGATO 3. Si ammette altresì il conferimento congiunto di modeste quantità di scarti vegetali non alimentari, purché di origine domestica (es. fiori recisi).
3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vanno inseriti in contenitore di proprietà utilizzando sacchetti biodegradabili compostabili. Il produttore conferisce la frazione umida al servizio di raccolta esponendo gli appositi contenitori bidoncini o bidoni carrellati, nei giorni definiti nell'ALLEGATO 4.
4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio a impianti di compostaggio autorizzati.

Articolo 27 – RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA E CARTONE

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di natura cellulosa.
2. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak, come dettagliato all'ALLEGATO 3, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente.
3. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'ALLEGATO 4.
4. La carta raccolta verrà conferita dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Comieco (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Articolo 28 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO E IN METALLO

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata congiunta porta a porta degli imballaggi in vetro e in metallo.
2. Gli imballaggi in vetro e in metallo (come dettagliato all'ALLEGATO 3) vengono raccolti a domicilio, preventivamente privati a cura dell'utente dell'eventuale involucro di materiale diverso.
3. Il conferimento viene effettuato a cura dell'utente a bordo strada nei giorni indicati nell'ALLEGATO 4.

4. Il rifiuto raccolto verrà conferito dal Gestore del Servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Coreve (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Articolo 29 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in plastica.
2. I suddetti imballaggi, come dettagliato all'ALLEGATO 3, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente.
3. Gli imballaggi raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'ALLEGATO 4.
4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Corepla (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Articolo 30 – RACCOLTA PORTA A PORTA PANNOLINI E PRESIDI TESSILI SANITARI

1. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei pannolini e dei presidi tessili sanitari viene erogato, su specifica richiesta, esclusivamente alle utenze domestiche all'interno delle quali vi siano bambini di età inferiore a 36 mesi o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (a titolo esemplificativo: ausili per incontinenza, sacche per dialisi, ecc.).
2. I pannolini e i presidi tessili sanitari, come dettagliato all'ALLEGATO 3, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, confezionati in sacchi in plastica chiusi di colore viola da 40/110 litri.
3. I suddetti rifiuti, raccolti con le modalità indicate nel presente articolo, devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'ALLEGATO 4.
4. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio a impianti di trattamento finale autorizzati, eventualmente congiuntamente al rifiuto urbano residuo di cui all'art. 33.

Articolo 31 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta del rifiuto urbano residuo. Esso, come dettagliato all'ALLEGATO 3, si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. Il rifiuto urbano residuo viene raccolto a domicilio negli appositi contenitori descritti nell'ALLEGATO 3 che permettono di associare in modo univoco il contenitore all'Utente. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore o i contenitori di cui risulti essere assegnatario.
3. I rifiuti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni indicati all'ALLEGATO 4.
4. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Articolo 32 – ALTRE RACCOLTE

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata di prossimità di pile esauste e farmaci scaduti.
2. I suddetti rifiuti vengono raccolti a mezzo di appositi contenitori posti in luoghi pubblici; essi devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, evitando tassativamente il loro spargimento al di fuori dei contenitori.
3. Il Gestore del servizio effettuerà lo svuotamento dei contenitori con cadenza quindicinale o comunque atta a evitarne la saturazione e il successivo conferimento al Centro di Raccolta Comunale o, in alternativa, l'avvio diretto a impianti di trattamento autorizzati.
4. È istituito il servizio di raccolta differenziata dei tessili.
5. La raccolta di abiti, indumenti e scarpe usati viene effettuata mediante contenitori ubicati sui rispettivi territori comunali. Gli stessi devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, evitando tassativamente il loro spargimento al di fuori dei contenitori.
6. La raccolta di rifiuti tessili **non più utilizzabili** viene effettuata mediante appositi contenitori dedicati ubicati presso il rispettivo Centro di Raccolta Comunale.
7. L'ALLEGATO 1 riporta il posizionamento dei suddetti contenitori sui territori comunali.

TITOLO IV – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 33 – AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Il compostaggio domestico si considera attività rientrante nella definizione di autocompostaggio ex lett. e) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile dalle utenze domestiche che abbiano a disposizione, in qualità di proprietari o utilizzatori, un giardino o un orto.
2. L'Unione consente e favorisce il corretto compostaggio domestico delle frazioni umida e verde dei rifiuti urbani.
3. Il **compostaggio domestico** può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Composter autoprodotta, Composter di produzione industriale) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione del processo di compostaggio domestico dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. provvedere a una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere derivante esclusivamente da combustione di legno non trattato.
7. Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico come descritto al presente articolo, possono fruire, se previsto dallo specifico regolamento, di una riduzione della TARI.
8. Il **compostaggio individuale** si considera attività rientrante nella definizione di autocompostaggio ex lett. e) art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche.
9. L'Unione consente e favorisce il corretto compostaggio individuale.
10. Il compostaggio individuale può avvenire con l'utilizzo delle seguenti metodologie:
 - cumulo,
 - silo orizzontale o verticale (contenitore in legno, metallo o plastica); in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare, e tenendo conto delle distanze con gli altri insediamenti, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

11. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
12. Durante la gestione del processo di compostaggio individuale dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. provvedere a una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, monitorando in modo regolare l'andamento della temperatura del materiale e provvedendo al suo periodico rivoltamento, realizzato con attrezzature adeguate ai quantitativi da movimentare;
 - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
13. Possono essere oggetto del compostaggio individuale esclusivamente rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai soli processi produttivi direttamente realizzati dall'Utente, escludendosi pertanto rifiuti prodotti da terzi.
14. Gli utenti che effettuano il compostaggio individuale come descritto al presente articolo, possono fruire, se previsto dallo specifico regolamento, di una riduzione della TARI.

Articolo 34 – RECUPERO DI ALIMENTI DALLE MENSE COMUNALI E ATTIVITA' ALIMENTARI AI FINI DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "*Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale*", detta del Buon Samaritano, il Comune potrà insieme alle Associazioni di solidarietà sociale, se presenti e disponibili, istituire la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche o da attività alimentari nel rispetto delle modalità di seguito descritte.
2. Le eccedenze non servite e i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali o da attività alimentari presenti sui rispettivi territori devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.
4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche o dalle attività alimentari al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.
5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.
6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione alle rispettive Amministrazioni comunali in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

Articolo 35 – CENTRO DEL RIUSO

1. Il centro del riutilizzo è definito dall'art. 183, comma 1, lettera *n-ter* del D.lgs n. 152/2006 quale struttura nella quale i beni o i loro componenti, che il detentore non utilizza più, sono conferiti affinché possano essere preparati per il riutilizzo, senza che diventino rifiuti, e messi a disposizione di terzi.
L'obiettivo perseguito dai centri di riuso è quello di favorire, a livello territoriale, l'organizzazione di una filiera del Riuso articolata ed interconnessa con la rete dei Centri di raccolta comunali dei rifiuti urbani.
2. Presso ogni centro di raccolta comunale è istituito un centro di riutilizzo.
3. Per tutto quanto riguarda i centri di riuso comunali, orari di apertura, accesso e relativa modalità, soggetti autorizzati (utenti), tipologia di beni conferibili, obblighi e divieti, competenze del soggetto gestore, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. si invita a prendere visione dei rispettivi regolamenti approvati da ciascun Comune.

Articolo 36 – SAGRE, FESTE, MANIFESTAZIONI

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e recupero dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata della frazione umida, degli imballaggi in plastica, della carta e cartone, degli imballaggi in vetro e in metallo, degli olii esausti.

TITOLO V – NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 37 – SPAZZAMENTO: REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FREQUENZE DI INTERVENTO

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini gettacarte stradali è garantito con frequenze diverse su:
 - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - c. strade private soggette a uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - d. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità e alla presenza di persone.
3. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio e individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente Regolamento.

Articolo 38 – CESTINI PORTARIFIUTI

1. Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, mette a disposizione dei passanti appositi cestini per la raccolta di piccoli rifiuti quali ad esempio cartacce, contenitori per alimenti e bevande, mozziconi e pacchetti di sigarette, fazzolettini...
2. Ciascun Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici e all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici, assimilati, pericolosi, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.
4. Tutti gli esercizi pubblici e i negozi possono esporre, all'ingresso del negozio, previa autorizzazione comunale se da collocare su spazio pubblico, idonei cestini getta-carte/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
5. È vietato danneggiare, manomettere, imbrattare, ribaltare o incendiare i cestini.

Articolo 39 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.

2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo e a tutela degli aspetti igienico-sanitari.
3. A tal fine i suddetti devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo eventuale parere motivato di ARPA e/o ATS competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana Ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 40 – PULIZIA DEI MERCATI E DEI POSTI DI VENDITA AMBULANTE ALL'APERTO

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata, salvo diverse disposizioni del Comune di riferimento.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente in idonei contenitori.

Articolo 41 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O NEGOZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dall'attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio, l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. L'Unione potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti e in via solidale fra di loro.
4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi, salvo diverse disposizioni del Comune di riferimento.

5. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarte, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Articolo 42 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità a esse connesse e per comunicazioni effettuate dai Comuni o dall'Unione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dai rispettivi Comuni, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a. distribuire volantini tramite veicoli o a mani o collocarli sui veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di idonea capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 43 – CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Unione.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel materiale pubblicitario.

Articolo 44 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta dell'Unione, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore del servizio.
4. L'Unione addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 45 – PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e a restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai, temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore del servizio, su richiesta dell'Unione, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 46 – RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite a uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo all'Unione tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. Sono fatti salvi la contestazione e il sanzionamento delle inadempienze ai sensi della normativa vigente in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di ARPA e/o ATS competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana Ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Articolo 47 – ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI "ISPETTORE ECOLOGICO"

1. Con il presente Regolamento viene istituita la figura dell'"*ispettore ecologico*" a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e con il fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, nei territori comunali. Ferma restando la competenza degli uffici e degli agenti di Polizia Municipale e degli altri soggetti abilitati da leggi specifiche, per le attività connesse all'accertamento delle violazioni in materia ambientale, i compiti di vigilanza e controllo sono affidati, altresì, agli Ispettori Ecologici che ne abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento. Lo scopo principale delle attività non è quello di svolgere azioni puramente repressive, ma di promuovere la prevenzione e l'informazione riguardo quelli che sono i corretti comportamenti.
2. Il servizio di ispettorato ecologico viene organizzato dall'Unione avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e viene svolto da personale adeguatamente formato alle dipendenze di quest'ultima, individuato da decreto sindacale.

3. L'ispettore ecologico è soggetto qualificato incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle seguenti attività:

- informare ed educare i cittadini sulle corrette modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- fornire informazioni circa le modalità e la tipologia di rifiuti da raccogliere in modo differenziato;
- fornire informazioni circa le opportunità di riutilizzo e riciclo dei materiali prima del loro conferimento al sistema di smaltimento;
- contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti mediante verifiche puntuali ed accertamenti con dispositivi informatici quali sistemi di registrazione video/immagini/audio in collaborazione con la Polizia Locale in presenza di situazioni di mancato rispetto della normativa;
- verificare la gestione dei rifiuti ed il decoro urbano;
- incentivare la cittadinanza all'aumento della percentuale di raccolta differenziata in base a quanto richiesto dalle disposizioni normative europee, nazionali e regionali in materia.

A titolo esemplificativo, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento consisterà nella verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e non, pericolosi e non;
- mancato rispetto delle modalità di conferimento previste dal servizio di raccolta rifiuti urbani;
- mancata differenziazione dei rifiuti, mediante conferimento nei contenitori per rifiuti indifferenziati di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- mancata rimozione delle deiezioni di animali.

4. Gli ispettori ecologici sono nominati dal Sindaco fra soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto successivo, con l'indicazione delle competenze attribuite e della scadenza dell'incarico. Il rinnovo dell'incarico deve avvenire con successivo decreto del Sindaco. Il Decreto può essere sospeso o revocato per motivate circostanze che ne richiedono la sospensione o la revoca; sono da considerarsi motivi di revoca il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento. Gli organi istituzionalmente preposti possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ecologico e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

5. Per la nomina di ispettore ecologico è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste;
- essere dipendenti della società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con comprovata esperienza nel settore dei servizi inerenti la raccolta dei rifiuti urbani.

6. L'ispettore ecologico nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- controllare secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze al punto 3 gli utenti relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2 del D. lgs 152 del 3 aprile 2006, dalle ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e luoghi previste dall'eventuale ordine di servizio predisposto dal Responsabile del Servizio ovvero da figure interne che verranno preposte al coordinamento degli ispettori ecologici, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - operare con prudenza, perizia e diligenza;
 - compilare il rapporto di servizio ed i verbali di constatazione e riferimento che dovranno essere trasmessi al Servizio di Polizia Locale dell'Unione per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari all'irrogazione della sanzione amministrativa;
 - esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri;
 - usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - informare tempestivamente il Servizio di Polizia Locale dell'Unione circa le violazioni riscontrate sui territori comunali.
7. Le segnalazioni degli ispettori ecologici devono essere trasmesse al Servizio Tecnico dell'Unione e al Servizio di Polizia Locale dell'Unione a mezzo mail. È fatto assoluto divieto all'ispettore ecologico di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Responsabile del Servizio ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli ispettori ecologici, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.
8. Gli ispettori ecologici svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dal presente articolo. Essi opereranno in collaborazione con il Servizio di Polizia Locale dell'Unione nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La collaborazione del Servizio di Polizia Locale consisterà:
- nel coordinamento con gli ispettori ecologici dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta da questi ultimi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente;
 - nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Servizio di Polizia Locale.
9. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento di violazioni conseguente all'attività degli ispettori ecologici e che verrà svolto dagli organi competenti è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente alla constatazione e di riferimento delle violazioni dell'ispettore ecologico sono di competenza dell'Unione e sono attribuite al Servizio di Polizia Locale.
10. I soggetti incaricati della qualifica di ispettore ecologico sono tenuti a svolgere la loro attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 193 del 6 aprile 2006 e a mantenere riservati pertanto tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti. Gli ispettori ecologici si impegnano altresì a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi all'Unione, ai Comuni di Almè e Di Villa d'Almè sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Articolo 48 – OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso

provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi mediante l'utilizzo di appositi sacchetti.

2. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini devono essere dotati di appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. Tali sacchetti devono essere esibiti su richiesta della Polizia Locale, di Ausiliari o di altri soggetti autorizzati, diversamente sarà applicata una sanzione.
3. Il Comune potrà dotare alcune aree di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni di animali.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).
5. Le deiezioni raccolte, in sacchetti ben chiusi, devono essere conferite nei cestini portarifiuti.
6. Dai dispensatori di appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni di animali presenti sui territori comunali è ammesso il prelievo dei soli sacchetti necessari al momento e per lo scopo indicato. È vietata e nel caso sanzionata l'asportazione di più sacchetti per dotarsi di scorte o per altri usi.

Articolo 49 – DIVIETI

1. È fatto divieto agli utenti su aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini gettacarte stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere conferiti nei cestini gettacarte stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

Articolo 50 – SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO

1. Il Gestore, su segnalazione dell'Unione, provvede alla rimozione e allo smaltimento di animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.

TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 – PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere inoltre accertate:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore del servizio (ispettore ecologico);
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui ciascun Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Articolo 52 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio di raccolta porta a porta, su indicazione dell'Unione, devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Servizio di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti e Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

Articolo 53 – REGIME SANZIONATORIO

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale, con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e seguenti della norma stessa;
 - b. per le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora non integrino gli estremi di violazioni più gravi previste da altre norme di legge, con le specifiche sanzioni di cui alla seguente tabella, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/1981.

Riferimento	Violazione	Sanzione (€)	
		minimo	massimo
Art. 15	Scarico e abbandono di rifiuti urbani non ingombranti in area pubblica o privata a uso pubblico, ancorché in prossimità di cestini stradali	500,00	500,00
Art. 15	Scarico e abbandono di rifiuti urbani ingombranti in area pubblica o privata a uso pubblico	500,00	500,00

Art. 15	Scarico e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in area pubblica o privata a uso pubblico, ancorché in prossimità di cestini stradali	500,00	500,00
Art. 15	Scarico e abbandono di rifiuti speciali pericolosi in area pubblica o privata a uso pubblico, ancorché in prossimità di cestini stradali	500,00	500,00
Art. 15 comma 5	Conferimento al circuito comunale effettuato da soggetto non avente titolo	300,00	500,00
Art. 15 comma 6 e art. 38	Ove non si configuri abbandono di rifiuti, l'utilizzo improprio dei cestini gettacarte	120,00	200,00
Art. 16 commi 2 e 3	Mancata/incompleta pesatura prima del conferimento a destino, miscelazione con rifiuti di altri Comuni	500,00	500,00
Art. 18 comma 7	Danneggiamento contenitori assegnati	100,00	150,00
Art. 19 comma 1 lett. e	Conferimento di materiale pungente e/o tagliente privo di adeguata protezione	70,00	100,00
Artt. 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 48	Mancato rispetto delle procedure e modalità di raccolta e conferimento	100,00	150,00
Art. 36	Mancata/scorretta differenziazione dei rifiuti prodotti da manifestazioni/feste	300,00	500,00
Art. 40 commi 2 e 3	Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici, negozi, spettacoli viaggianti e manifestazioni	300,00	500,00
Artt. 41, 42	Distribuzione volantini pubblicitari, posizionamento non autorizzato di distributori materiale pubblicitario	200,00	300,00
Art. 43	Mancata pulizia aree sulle quali si effettuano operazioni di carico e scarico	300,00	500,00
Art. 44	Mancata pulizia di aree occupate da cantieri	500,00	500,00
Art. 47	Mancata asportazione delle deiezioni animali	120,00	200,00

2. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta, da corrispondersi entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, viene stabilito pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento.
3. Decorso inutilmente il termine suindicato ammesso per il pagamento in misura ridotta, la sanzione è pari all'importo minimo previsto; in caso di recidiva della stessa violazione la sanzione è pari all'importo massimo previsto.

Articolo 54 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti dell'Unione e in contrasto con le disposizioni di cui al presente devono considerarsi abrogate.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti di Igiene, Centri di Raccolta, Centri del Riuso, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, di applicazione della TARI, nonché la vigente normativa regionale e statale per quanto applicabili.

Articolo 55 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia disciplinata dal titolo IV del D.Lgs. 152/2006.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli allegati al presente Regolamento potranno essere aggiornati e/o modificati con deliberazione di Giunta dell'Unione.

ALLEGATO 1 – PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE, FARMACI E ABITI USATI SUI TERRITORI COMUNALI

Localizzazione Almè	Pile esauste	Farmaci scaduti	Abiti usati
Sede del Comune via Marconi n. 12	X	X	
Farmacia – Viale Italia n. 2		X	
Via Roma angolo via Torre d'oro	X		
Via L. da Vinci angolo via Papa Giovanni XXIII	X		
Viale Italia n. 21	X		
Cimitero – via Roma	X		
Via Papa Giovanni XXIII ingresso sottopassaggio che conduce alla via A. Volta	X		
Piazzale del mercato – via Olimpia			X
Parcheggio via don Iseni			X
Parcheggio cimitero via Roma/Lombardia			X

Localizzazione Villa d'Almè	Pile esauste	Farmaci scaduti	Abiti usati
Sede del Comune – via Locatelli Milesi n. 16	X	X	
Farmacia – via Roma n. 23		X	
Farmacia – via F.lli Calvi n. 8		X	
ATS – via Roma n. 16	X	X	
Parcheggio via Ronco Basso			X
Via Ghiaie parco Isaia Locatelli			X
Parcheggio esterno C.d.R. via Gnera			X

ALLEGATO 2 – CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: CARATTERISTICHE, MODALITÀ DI GESTIONE E ACCESSO

Per tutto quanto riguarda i centri di raccolta comunali, orari di apertura, accesso e relativa modalità, soggetti autorizzati (utenti), tipologia di rifiuti conferibili, obblighi e divieti, competenze del soggetto gestore, manutenzione ordinaria e straordinaria modalità, raccolta presso i centri del riuso, ordinanze contingibili e urgenti, ecc. vedere i rispettivi regolamenti approvati dai singoli Comuni.

ALLEGATO 3 – SCHEDE RACCOLTE PORTA A PORTA: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

	COSA CONFERIRE	COSA NON CONFERIRE	COME CONFERIRE
<i>Carta e cartone</i>	• I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari); • i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper); • i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella); • tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone; • il cartone della pizza, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno conferiti nell'umido; • lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta; • cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati.	• Tutti i materiali non cellulosici; • la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi; • carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale vanno nell'indifferenziato; • la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell'indifferenziato; • materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta, vanno nell'indifferenziato; • materiale accoppiato che non sia prevalentemente cartone, a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta.	Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati in idoneo contenitore o in scatole di cartone, borse di carta, o in pacchi legati. Evitare legature con lo scotch e non usare sacchetti di plastica per l'esposizione.
<i>Imballaggi in plastica</i>	Vanno inseriti solo gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo, quali: • bottiglie di plastica e film esterno; • flaconi detersivo e nebulizzatori; • contenitori in plastica e polistirolo; • vaschette per alimenti e salumi; • piatti e bicchieri di plastica; • imballaggi in plastica sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati; • sacchetti merendine; • vaschette uova vuote; • blister trasparenti e per pastiglie; • sacchetti in plastica; • flaconi shampoo, flaconi salse barattoli yogurt; PLASTICA: PE – PET – PP – PVC - PS	Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti nel sacco giallo. • utensili da cucina in plastica o silicone; • bacinelle; • righelli e squadre; • tubi elettrici, idraulici e per l'irrigazione; • giocattoli e palloni; • cartelline in plastica; • elettrodomestici; • oggetti elettronici; • CD e DVD; • cassette in plastica (ad es. quelle della frutta); • occhiali; • pannolini e assorbenti; • penne; • sottovasi; • mascherine e guanti monouso; • cartoni per bevande; • siringhe;	Gli imballaggi in plastica vanno conferiti nel sacco giallo, da posizionare su fronte stradale il giorno di raccolta. Gli imballaggi di grandi dimensioni (imballi in polistirolo di TV, frigoriferi, ecc.) è preferibile siano conferiti al centro di raccolta comunale. Si ricorda di svuotare, sciacquare e/o pulire e schiacciare i contenitori.

Vetro e metallo	• Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui. • Latte e lattine di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata, tappi metallici, film e vaschette con pochi residui in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria.	Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri al mercurio, contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano simboli di rifiuti pericolosi. Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi.	Vetro e metallo vanno separati dagli altri rifiuti e messi in idoneo contenitore rigido, da posizionarsi sul fronte stradale il giorno di raccolta.
Metallo di grandi	Altri rifiuti metallici di grandi dimensioni, quali reti dei materassi, biciclette rotte, carriole, ecc. vanno portati al centro di raccolta comunale.	Contenitori in metallo riportanti uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi.	Gli oggetti metallici di grande dimensione devono essere portati al centro di raccolta comunale (cassone dei metalli).
Rifiuti umidi	Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: • resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossi, gusci di uovo, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati, fiori e terriccio per piante in piccole quantità.	• Gusci di cozze e molluschi vanno nell'indifferenziato; • posate monouso in plastica, anche biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato se non accettate dall'impianto di compostaggio; • pannolini ed assorbenti usati, anche se biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato; • sacchetti in plastica vanno nel sacco giallo; • piatti e bicchieri in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", se non accettati dall'impianto di compostaggio, vanno nel sacco giallo della plastica, o nella carta (se costituiti prevalentemente di carta) anche se sporchi; gli avanzi di cibo vanno nell'umido.	Il rifiuto organico va inserito nel contenitore di proprietà utilizzando sacchetti biodegradabili compostabili e conformi alla norma UNI 13432, da esporre su fronte stradale nei giorni di raccolta.
Rifiuti indifferenziati	• Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex, musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non), carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi (di vernice), gusci di molluschi, cialde e capsule di caffè, radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti. • Si vedano inoltre le caselle COSA NO delle voci precedenti	• Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel bidone grigio. • I cocci di ceramica sarebbe preferibile fossero conferiti al centro di raccolta con i rifiuti inerti.	I rifiuti indifferenziati vanno inseriti nel bidone grigio dotato di microchip, all'interno di un sacchetto, da posizionare a bordo strada il giorno di raccolta.

Rifiuti tessili sanitari	• Pannolini, presidi medico-sanitari specifici (a titolo esemplificativo: ausili per incontinenza, sacche per dialisi, ecc.).	• Assorbenti. • Traverse per animali	Nei sacchi viola forniti gratuitamente su richiesta. Il sacco viola non va inserito nel bidone grigio dotato di microchip.
-----------------------------	---	---	--

Per quanto non elencato e per ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento di qualsiasi rifiuto deve essere fatto riferimento al sito del Gestore ai seguenti link:

11. Comune di Almè: <https://www.apricaspa.it/it/alme?popup=services&serviceType=dlb>

12. Comune di Villa d'Almè: <https://www.apricaspa.it/it/villa-dalme?popup=services&serviceType=dlb>

In alternativa consultare l'app PULiamo.

In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato 3 la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all'utenza.

ALLEGATO 4 – GIORNI E FREQUENZE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

COMUNE DI ALMÈ

Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Colore	Frequenza e giorno di raccolta
Rifiuto urbano residuo	Contenitore rigido	Grigio	Settimanale nel giorno di venerdì.
Pannolini, pannoloni	Sacco PE	Viola trasparente	Settimanale nel giorno di venerdì.
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido o semirigido		Settimanale nel giorno di martedì
Frazione Plastica	Sacco PE	Giallo trasparente	Quindicinale nel giorno di martedì
Vetro/lattine	Contenitore rigido		Quindicinale nel giorno di martedì
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido		Nei mesi da giugno a settembre due volte a settimana, nel giorno di lunedì e venerdì. Nei mesi da ottobre a maggio una volta a settimana nel giorno di venerdì.

COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

Frazione di rifiuto	Tipo Contenitore	Colore	Frequenza e giorno di raccolta
Rifiuto urbano residuo	Contenitore rigido	Grigio	Settimanale nel giorno di venerdì.
Pannolini, pannoloni	Sacco PE	Viola trasparente	Settimanale nel giorno di venerdì.
Frazione Carta/Cartone	Contenitore rigido o semirigido		Settimanale nel giorno di giovedì
Frazione Plastica	Sacco PE	Giallo trasparente	Quindicinale nel giorno di giovedì
Vetro/lattine	Contenitore rigido		Quindicinale nel giorno di giovedì
Frazione Umida (organico domestico)	Contenitore rigido		Nei mesi da giugno a settembre due volte a settimana, nei giorni di lunedì e venerdì. Nei mesi da ottobre a maggio una volta a settimana nel giorno di venerdì.